

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA  
TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI  
DELLA CAMPANIA**

**Approvato con Delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania il 5.9.2023  
con le modifiche apportate con Delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della  
Campania il 21.11.2023**

## **Art. 1 – Principi generali**

1. Il procedimento disciplinare ha la funzione di accertare le responsabilità disciplinari degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti della Campania in merito alle proprie azioni ed omissioni che comportino violazione di norme di Legge o regolamenti, di norme deontologiche, con riferimento al "*Testo Unico dei Doveri del Giornalista*" in vigore dal 1.1.2021 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione giornalistica, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ciò anche nel pieno rispetto dei canoni del giusto processo e del principio del contraddittorio.
3. Il procedimento è soggetto alla disciplina, per quanto applicabile, dell'articolo 2229 del codice civile, della Legge 3.2.1963 n. 69 (Ordinamento della Professione di Giornalista), del D.P.R. 7.8.2012 n. 137, al Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti, nel testo adottato dal Consiglio Nazionale il 7.7.2021 con Delibera n. 148 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30.9.2021, nonché al presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile e la Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.
4. L'applicabilità del presente Regolamento riguarda anche i casi di eventuale morosità verso l'Ordine, di violazione degli obblighi legati al possesso della p.e.c., nonché del conseguimento dei crediti formativi professionali.

## **Art. 2 - Consiglio di Disciplina Territoriale**

1. Al Consiglio di Disciplina Territoriale sono affidati i compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari relative gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti della Campania.
2. Il Consiglio di Disciplina è composto da nove consiglieri, sei professionisti e tre pubblicisti, che, nelle rispetto delle norme in materia di parità di genere, formano più Collegi di disciplina territoriali.
3. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di Segretario sono svolte dal

componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

4. Per ogni procedimento il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista, sempre nel rispetto delle norme sulla parità di genere. Presidente e Segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.
5. Il Consiglio di Disciplina Territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e, ad ogni rinnovo, il Consiglio Regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, inoltra al Presidente del Tribunale di Napoli una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare. In caso di sostituzione di un Consigliere, la rosa dei candidati da inviare al Presidente del Tribunale deve corrispondere alle caratteristiche del Consigliere da sostituire.
6. Il Consiglio di Disciplina Territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
7. I compiti di segreteria e di assistenza tecnica ed amministrativa all'attività del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.
8. Le spese di funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale sono a carico dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.

### **Art. 3 - Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale**

1. Il Presidente vigila sullo svolgimento dell'attività del Consiglio e sul funzionamento dei Collegi di Disciplina.
2. Il Presidente, nell'esercitare la funzione di direzione e coordinamento del Consiglio di Disciplina Territoriale, deve:
  - assegnare, di volta in volta, i componenti ai tre Collegi di Disciplina, nei quali si articola il Consiglio di Disciplina Territoriale;
  - assegnare le pratiche disciplinari ai singoli Collegi, tenuto conto della normativa in materia di astensione e conflitto di interessi e secondo i criteri di rotazione e/o di competenza professionale dei componenti dei Collegi e/o di specializzazione ed esperienza ovvero in base alle particolarità dell'esposto;
  - sostituire i componenti del Collegio nelle ipotesi di Legge per le singole pratiche e/o per i

singoli procedimenti disciplinari;

- in caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più componenti, istituire un nuovo Collegio;
- convocare il Consiglio di Disciplina Territoriale, in seduta plenaria, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta venga richiesto da almeno tre Consiglieri, per sentire e discutere dell'andamento dell'attività disciplinare, dello stato dei procedimenti, per rappresentare evoluzioni ed interpretazioni della normativa e delle prassi di riferimento, nonché per condividere eventuali modifiche di tipo organizzativo;
- predisporre l'Ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Disciplina Territoriale, dirigendo e moderando la discussione in seno al Consiglio;
- presentare al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania eventuali proposte di modifica del presente Regolamento;
- vigilare sul funzionamento dei Collegi, assumendo i provvedimenti necessari affinché l'azione disciplinare non subisca ritardi ingiustificati, sia pure nel rispetto dell'autonomia decisionale dei Collegi stessi;
- mantenere i rapporti con il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania;
- svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

3. Il Presidente, ogni anno, relaziona il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione all'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 4 - Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale**

1. Il Segretario supporta l'attività del Consiglio svolgendo le seguenti attività:
  - 1) redige i verbali delle riunioni del Consiglio sotto la direzione ed il coordinamento del Presidente;
  - 2) svolge, ove richiesto e necessario, attività di coordinamento con la Segreteria dell'Ordine dei Giornalisti della Campania;
  - 3) cura la tenuta del Registro dei procedimenti disciplinari, il protocollo ove vengono annotate tutte le eventuali comunicazioni, in entrata ed in uscita, relative ad ogni singolo procedimento disciplinare e, comunque, di competenza del Consiglio di Disciplina Territoriale, nonché cura, e gestisce unitamente al Presidente, le password per l'accesso e la gestione della casella di posta elettronica certificata (p.e.c.) del Consiglio di Disciplina Territoriale, con apertura della stessa su indicazione del Presidente e con vincolo di segretezza e personale responsabilità.

- 4) La redazione dei verbali relativi alle riunioni dei singoli Collegi, sotto la direzione ed il coordinamento del Presidente del singolo Collegio, viene curata dal componente del Collegio con funzioni di Segretario.

#### **Art. 5 - Riunioni del Consiglio di Disciplina Territoriale**

1. Le riunioni dei singoli Collegi di Disciplina sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese e con un preavviso di sette giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Le riunioni del Consiglio di Disciplina Territoriale, anche per singoli Collegi, si svolgono a porte chiuse, in giorni ed orari compatibili con l'apertura degli Uffici dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e sono valide, per quanto riguarda il Consiglio in seduta plenaria, con la presenza della maggioranza dei componenti e, per quanto riguarda i singoli Collegi, con la presenza di tutti i componenti. Qualora un componente non sia presente, senza valido motivo, a tre riunioni consecutive, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale provvede senza indugio a informare il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania che, nella prima riunione utile, provvederà ad avviare le procedure per la sua sostituzione.
3. Le decisioni di ogni singolo Collegio sono adottate a maggioranza, il Presidente vota per ultimo.
4. Il componente dissenziente può esprimere il proprio dissenso motivato inserendo la relativa dichiarazione in busta chiusa che sarà inserita nel fascicolo relativo al procedimento, ferma restando la natura collegiale della decisione adottata. Per tutte le decisioni del Consiglio di Disciplina si applica l'articolo 267 del codice di procedura civile che vincola al segreto tutti i componenti sulle decisioni assunte.
5. Della seduta viene redatto verbale scritto a cura del Segretario che lo firmerà unitamente al Presidente al termine di ogni riunione.
6. I componenti che non possono partecipare alle sedute del Consiglio di Disciplina Territoriale, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Segreteria con almeno 24 ore di anticipo. In caso di mancata comunicazione, la loro assenza sarà considerata ingiustificata.
7. I componenti dei singoli Collegi di Disciplina Territoriale, salvo quanto disposto in materia di astensione e ricsuzione, possono chiedere al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale di essere sostituiti con altri componenti del Consiglio solo per comprovato grave impedimento. La decisione in merito del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale è insindacabile.

#### **Art. 6 – I singoli Collegi di Disciplina**

1. Ciascun Collegio di Disciplina è deputato ad istruire e decidere sui procedimenti assegnati dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, in conformità alle disposizioni legislative e

regolamentari.

2. I componenti sono tenuti a svolgere il proprio incarico con coscienza ed integrità, nel rispetto della normativa vigente e con il vincolo di segretezza.

3. L'assegnazione dei componenti ai singoli Collegi viene effettuata dal Presidente, dopo la nomina e l'insediamento del Consiglio di Disciplina Territoriale, come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento e dall'art. 1 del richiamato Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti, nel testo adottato dal Consiglio Nazionale il 7.7.2021 con Delibera n. 148 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30.9.2021.

#### **Art. 7 - Sostituzione del componente per reiterate assenze**

Il componente che non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

#### **Art. 8– Astensione e Ricusazione**

1. Qualora un componente del Collegio, investito della trattazione di una pratica disciplinare, si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ovvero si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Collegio e deve, altresì, astenersi dal partecipare alle relative riunioni.

2. Il Presidente del Collegio provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'astensione intervenuta.

3. Nell'ipotesi di istanza di ricusazione, detta istanza, a pena di inammissibilità, dovrà indicare i motivi sui quali si fonda la ricusazione e delle eventuali prove e/o documenti a suo fondamento e dovrà essere presentata almeno tre giorni prima della data fissata per la prima audizione disciplinare dell'interessato.

4. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, sospende il procedimento, invita il componente ricusato a presentare entro cinque giorni eventuali deduzioni scritte sui motivi della ricusazione, o vi provvede in prima persona se fosse il soggetto ricusato, e trasmette l'istanza e le deduzioni al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

5. Sulla sussistenza dei motivi di ricusazione decide il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

6. Dalla presentazione dell'istanza di ricusazione al Collegio e sino alla decisione sulla stessa, il procedimento disciplinare è sospeso.

7. Nei casi di astensione o di ricusazione accolta, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale provvede alla sostituzione del componente astenuto o ricusato.

8. Gli atti eventualmente compiuti con la partecipazione del componente astenuto o dichiarato ricusato sono da considerarsi inutilizzabili ed inefficaci.

9. Nell'ipotesi in cui l'astensione e/o l'istanza di ricusazione sia proposta nei confronti del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, la competenza a decidere sulla sostituzione e/o sull'istanza di ricusazione è devoluta al componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

### **Art. 9 - Incompatibilità**

La funzione di Consigliere di Disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

### **Art. 10 - Attività organizzativa e assistenza amministrativa**

I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolti dal personale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, che coadiuva il Consiglio ed i singoli Collegi, svolgendo l'attività amministrativa ed organizzativa necessaria a supporto dell'attività disciplinare.

### **Art. 11 - Registro dei procedimenti disciplinari**

1. La Segretaria del Consiglio di Disciplina Territoriale, appena ricevuti eventuali esposti e/o notizie di illecito disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti della Campania annota senza indugio, e comunque nel termine di giorni 10 (dieci) dall'avvenuta ricezione, in un apposito Registro detti esposti e/o notizie.

2. In tale Registro, conservato presso la Segreteria, vengono annotati i dati identificativi degli iscritti, il numero di iscrizione all' Albo, nonché i dati riferiti all'esposto.

3. Ad ogni pratica disciplinare viene assegnato un numero progressivo.

### **Art. 12 – Azione disciplinare – Modalità di presentazione della segnalazione dell'illecito disciplinare**

1. L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, su richiesta del Pubblico Ministero, delle parti che vi abbiano interesse o, comunque, d'ufficio, in seguito a notizie di abusi e mancanze commessi dagli iscritti, acquisite anche in via occasionale o a seguito della pubblicazione su un organo di informazione.

2. Nel caso di esposti disciplinari nei confronti di componenti dello stesso Consiglio di Disciplina Territoriale e/o nei confronti di componenti del Consiglio dell'Ordine Dei Giornalisti della Campania, la competenza alla trattazione della questione disciplinare sarà del Consiglio di

Disciplina Territoriale designato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, al quale il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmetterà tutta la pratica.

3. L'esposto e/o la segnalazione di violazione di norme deontologiche deve rivestire la forma scritta e deve essere indirizzato al Consiglio di Disciplina Territoriale a mezzo p.e.c. all'indirizzo pubblicato sul sito dell'Ordine dei Giornalisti della Campania o a mezzo raccomandata. Non sono ammesse segnalazioni di illecito verbali o anonime. Sul sito dell'Ordine nella sezione "*Consiglio di Disciplina Territoriale*" è pubblicato l'indirizzo p.e.c. del Consiglio di Disciplina Territoriale da utilizzare per la segnalazione dell'illecito. Gli iscritti all'Albo sono tenuti a trasmettere l'esposto e/o la segnalazione con gli uniti documenti unicamente tramite p.e.c.
4. Qualunque comunicazione di illecito disciplinare pervenuta in forma anonima sarà archiviata.
5. Qualora la segnalazione sia indeterminata o non siano indicati i fatti addebitati all'iscritto, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e/o del Collegio, anche avvalendosi della segreteria dell'Ordine, invita l'esponente a fornire chiarimenti ed eventuali documenti. Decorso il termine di 30 giorni dall'invito senza alcun riscontro, la segnalazione si considera abbandonata e/o rinunciata.
6. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania segnala d'ufficio le posizioni di coloro i quali non abbiano adempiuto, entro i termini previsti, agli obblighi previsti in relazione all'attività formativa obbligatoria, al pagamento dei contributi associativi e al possesso della p.e.c.

### **Art. 13 – Criteri di assegnazione dei procedimenti**

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, acquisito il fascicolo previa annotazione sul Registro di cui all'art. 11 del presente Regolamento, ne valuta il contenuto e, successivamente, qualora non ravvisi aspetti di natura deontologica, archivia la pratica. Qualora, viceversa, ravvisi aspetti di rilevanza deontologica, assegna la pratica ad un Collegio.
2. I fascicoli relativi ai singoli procedimenti disciplinari sono assegnati ai Collegi tenuto conto della normativa in materia di astensione e conflitto di interessi e secondo i criteri di rotazione e/o di competenza dei componenti dei Collegi e/o di specializzazione ed esperienza ovvero in base alle particolarità dell'esposto.
3. I fascicoli disciplinari in materia di formazione vengono assegnati ai Collegi in base ad un criterio di equità e di rotazione e, quindi, saranno suddivisi in ordine alfabetico ed in numero eguale, tenuto conto del numero progressivo di iscrizione nel Registro.
4. I criteri di assegnazione della pratica, di cui ai comma 2 e 3, potranno essere derogati dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, uditi i Presidenti dei Collegi.

### **Art. 14 - Assenza di conflitto di interesse**

1. Ogni componente del Collegio di Disciplina Territoriale che si trovi in una condizione di conflitto



di interessi, anche a insensu degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Collegio che ne informerà il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse con altro componente del Consiglio di Disciplina. Qualora si tratti di Presidente di Collegio, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale assegnerà la pratica ad altro Collegio.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si fa riferimento, in quanto applicabile, all'art. 3 della Legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il componente aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'esponente, quantomeno a far data dal provvedimento di nomina da parte del Presidente del Tribunale di Napoli.

### **Art. 15 Attività preliminare al procedimento**

1. A seguito dell'assegnazione della questione disciplinare, il Presidente del Collegio è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria. Per l'esercizio di tale fase può eventualmente delegare un componente del Collegio che assumerà la funzione successiva di Relatore.

2. L'azione del Presidente del Collegio deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche, potrà pertanto assumere tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile.

3. Il Presidente del Collegio, esaurita la fase preliminare, convoca il Collegio di Disciplina Territoriale il quale, vista la relazione del Presidente o del componente Relatore-istruttore, valuta se i fatti costituiscono o meno presupposto di violazione di norme deontologiche e:

- a) in caso negativo, il Collegio delibera il "non luogo a provvedere" con provvedimento motivato;
- b) in caso positivo, il Collegio delibera di convocare l'iscritto, affinché sia udito in merito alla presunta violazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 16 – Svolgimento del procedimento disciplinare**

1. Se il Collegio non ha provveduto deliberando il "non luogo a provvedere", il Presidente del Collegio dà inizio all'azione disciplinare notificando all'iscritto a mezzo p.e.c. o, laddove non fosse possibile, a mezzo raccomandata a.r. una lettera di contestazione contenente gli addebiti e le norme deontologiche che si presumono violate. La contestazione, inoltre, deve contenere l'indicazione degli atti disponibili nel procedimento, le modalità ed i termini per accedere agli atti e per presentare eventuali memorie difensive. La lettera di contestazione deve contenere altresì l'invito all'iscritto per essere audito personalmente, con la facoltà per lo stesso di farsi assistere da un

avvocato di sua fiducia e con la espressa indicazione che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, il Collegio assumerà ugualmente le decisioni del caso.

2. Nell'ipotesi di legittimo impedimento documentato da parte dell'iscritto e ove richiesto da quest'ultimo, la seduta di Collegio può essere rinviata.

3. Con riferimento alle pratiche disciplinari aperte per omesso assolvimento dell'obbligo formativo o per morosità, la lettera di contestazione deve precisare che, entro il termine previsto per la presentazione di documenti e memorie difensive, è facoltà dell'iscritto richiedere di essere audito e che, in caso di mancato esercizio di detta facoltà, si intende rinunciata da parte dell'iscritto la possibilità di essere audito.

4. Tra la data di ricezione della lettera di contestazione e la fissazione della seduta per l'audizione dell'iscritto devono intercorrere almeno trenta (30) giorni liberi.

5. In tutti i casi, della seduta del Collegio viene redatto apposito verbale che confluisce nel fascicolo disciplinare e, laddove sia stato ascoltato l'interessato, lo stesso lo sottoscrive in calce alla parte relativa alle dichiarazioni rese.

6. Laddove il Collegio disponga l'ammissione di attività istruttoria, la data della seduta fissata per tale incumbente dovrà essere comunicata all'iscritto laddove non presente a quella prevista per l'audizione. I testimoni devono essere convocati, laddove la loro escussione sia stata chiesta dall'iscritto, a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r. da parte dell'interessato almeno sette (7) giorni prima della seduta fissata dal Collegio. Analogamente, laddove l'escussione dei testimoni sia stata disposta di ufficio dal Collegio, dovrà essere comunicata alle persone da escutere, a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r., con almeno sette (7) giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la seduta.

7. Terminata l'eventuale fase istruttoria, il Presidente o il componente Relatore rappresenta oralmente le proprie conclusioni e il Collegio decide in Camera di consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente Regolamento, fermo restando il vincolo di segretezza di cui all'articolo 627 del codice di procedura civile.

8. All'esito, il Relatore redigerà le motivazioni del provvedimento che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Collegio, dovrà essere notificato all'iscritto ed alla Procura Generale presso la Corte di Appello a mezzo p.e.c. o, laddove risultasse impossibile, a mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa entro e non oltre 48 ore dalla data di deposito della decisione presso la segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale. Nei casi di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di radiazione il provvedimento sarà notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario.

9. Le sedute del Consiglio di Disciplina Territoriale non sono pubbliche ed alle stesse, su autorizzazione del Presidente, possono partecipare, esclusivamente per gli eventuali adempimenti tecnici ed organizzativi, i dipendenti dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, parimenti vincolati alla segretezza.

10. Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro il termine di 180 giorni dall'assegnazione al Collegio come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. Detto termine potrà, eventualmente, essere prorogato di ulteriori 30 giorni tenuto conto della complessità della fattispecie, dei tempi di acquisizione dei documenti e delle informazioni anche dalla P.A. e tenuto conto anche del carico di lavoro dei singoli Collegi di disciplina.

11. Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, in casi eccezionali e documentati di impossibilità per l'iscritto di partecipare personalmente alla seduta prevista per l'audizione, può autorizzare che la prevista audizione si svolga in modalità "da remoto" con l'ausilio organizzativo e tecnico del personale del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, garantendo la *privacy* e predisponendo la videoregistrazione della seduta che sarà poi acquisita al fascicolo del procedimento.

#### **Art. 17 - Pendenza di procedimento penale - Recidiva**

1. Nell'ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, il Collegio sospende il procedimento, che dovrà essere riassunto entro i tre mesi successivi dalla definizione del giudizio penale.

2. La mancata riassunzione nei termini indicati al comma 1 determina l'estinzione del procedimento. Il periodo di sospensione non fa decorrere i termini di prescrizione dell'azione disciplinare.

3. Laddove si verifichi una contestazione all'iscritto per la violazione delle stesse norme deontologiche, per l'applicazione della recidiva il Collegio ha la facoltà di acquisire il fascicolo personale dell'iscritto e di tener conto della precedente sanzione inflitta applicando, ai sensi dell'art. 2 del "*Testo Unico dei Doveri del Giornalista*", almeno quella immediatamente più grave.

#### **Art. 18 – Prescrizione**

1. L'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

3. Se per il medesimo fatto addebitato all'iscritto vi è stata azione penale e il giudizio è stato sospeso come previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, il decorso della prescrizione è sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale definitiva.

#### **Art. 19 - Sanzioni disciplinari**

1. Il provvedimento disciplinare deve indicare l'autorità emanante e la sua composizione, l'iscritto

incolpato, l'oggetto dell'addebito, la motivazione su cui si fonda il provvedimento, il dispositivo e la specificazione della sanzione inflitta, la data in cui è stata adottata, la sottoscrizione del Presidente e del componente Relatore, l'indicazione che il provvedimento può essere impugnato, i termini per l'impugnativa e l'Autorità presso cui impugnare.

2. Il Collegio di Disciplina Territoriale, come previsto dall'art. 15 del "*Testo Unico dei Doveri del Giornalista*" in vigore dal 1.1.2021 può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari ai sensi della Legge 3.2.1963 n. 69 (Ordinamento della Professione di Giornalista):

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) radiazione dall'Albo

#### **Art. 20 - Pubblicità dei provvedimenti disciplinari**

1. L'avvertimento è comunicato all'iscritto dal Presidente del Collegio di Disciplina Territoriale a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r.
2. Il provvedimento di censura viene notificato all'iscritto e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli dal Presidente del Collegio di Disciplina Territoriale a mezzo p.e.c. o, nei casi di impossibilità, a mezzo raccomandata a.r.
3. I provvedimenti di sospensione o di radiazione dall'Albo sono notificati all'iscritto e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli dal Presidente del Collegio di Disciplina Territoriale a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.
4. La decorrenza degli effetti della sanzione è differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dallanormativa vigente per la presentazione del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale.
5. Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio di Disciplina Nazionale.
6. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione dall'Albo vengono comunicati agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo.
7. I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo.
8. Gli atti del procedimento depositati presso il Consiglio di Disciplina Territoriale sono riservati e come tali debbono essere conservati.
9. Le sanzioni vengono rese note dal Consiglio di Disciplina Territoriale al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, ai fini degli adempimenti di Legge, tramite la Segreteria che provvede all'aggiornamento del fascicolo personale dell'iscritto ed alle comunicazioni agli Enti come previsto

dalle vigenti disposizioni.

**Art. 21 – Ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio di Disciplina Territoriale**

1. Avverso i provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio di Disciplina Territoriale l'interessato e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli possono proporre ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale nel termine perentorio di trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento. Separatamente o con lo stesso Ricorso è possibile presentare richiesta motivata di sospensione della sanzione impugnata.
2. Il Ricorso è presentato direttamente al Consiglio di Disciplina Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti al quale si rinvia estensivamente.

**Art. 22. Trattamento dei dati personali**

1. Ai procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale si applicano le norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di liceità del trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e in tema di diritto all'oblio e alla cancellazione di dati quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati.
2. I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale, i dipendenti del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania sono in ogni caso tenuti al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in tema di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e comunque a garantire la riservatezza in relazione alle notizie di cui vengono a conoscenza per l'incarico rivestito, nonché relativamente ai procedimenti trattati.

**Art. 23 – Segretezza**

1. Fermo restando le disposizioni normative in tema di segreto di ufficio, nonché le disposizioni dettate al riguardo dal Codice Deontologico, le segnalazioni disciplinari, gli esposti e gli atti delle pratiche e/o dei procedimenti disciplinari sono coperti da segreto e da riservatezza ad opera di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella loro trattazione.

**Art. 24 - Procedimenti per morosità e per violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale**

1. Nell'ipotesi di pratiche e/o procedimenti disciplinari aperte e/o aperti in base a delibera

dell'Ordine dei Giornalisti della Campania in relazione all'omesso versamento dei contributi e alla violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale, il Consiglio di Disciplina Territoriale e il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania collaborano, ciascuno per le proprie competenze, per un celere accertamento dei fatti addebitati ed alla definizione delle pratiche e/o dei procedimenti.

#### **Art. 25 – Spese**

1. Le spese di fotocopiatura o riproduzione informatica e di estrazione di copia degli atti vengono poste a carico di coloro che ne fanno richiesta.
2. Le spese per il funzionamento del Collegio di Disciplina Territoriale sono a carico dell'Ordine dei Giornalisti della Campania che, nel proprio bilancio, destinerà uno specifico capitolo di spesa a tale proposito.
3. La funzione di Presidente, Segretario e componente del Collegio di Disciplina Territoriale non dà diritto ad alcun compenso. Per la partecipazione alle sedute l'Ordine dei Giornalisti della Campania riconoscerà un rimborso forfettario in analogia ai criteri previsti per i rimborsi ai Consiglieri del medesimo Ordine e per i Revisori dei Conti. In caso di eventuali trasferte, sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, dell'eventuale vitto ed alloggio affrontate a presentazione dei documenti fiscali che le comprovano.

#### **Art. 26 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del 5.9.2023 e modificato nella seduta 21.11.2023 dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e si applica a tutte le pratiche ed a tutti i procedimenti disciplinari, compresi quelli pendenti.
2. Il presente Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania nella sezione dedicata al "Consiglio di Disciplina Territoriale" ed entra in vigore a far tempo dalla data di detta pubblicazione e, comunque, a partire dal 15. 9.2023 e, per quanto attiene le modifiche apportate, dal 22.11.2023.

#### **Art. 27 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di Legge vigenti ed alle disposizioni specifiche in tema di professione giornalistica e deontologia.